

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **NOVITÀ DEL DECRETO DI RIFORMA DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

Il Decreto legislativo di riforma dello Statuto del contribuente, recentemente emanato e come previsto dalla c.d. Legge delega fiscale, introduce modifiche normative che vanno a regolamentare, con importanti specificazioni sia a livello di normativa sostanziale che procedurale, l'attività dell'Amministrazione finanziaria e i diritti dei soggetti a cui quest'ultima è rivolta. Nella scheda si esaminano le novità maggiormente rilevanti per i contribuenti, in vigore a partire dal 18.01.2024, a partire dall'introduzione del contraddittorio obbligatorio in via generalizzata, alla nuova disciplina in tema di autotutela (obbligatoria e facoltativa) e fino alla revisione delle norme riguardanti gli interpelli.

■ **NUOVA DISCIPLINA FRINGE BENEFIT PER IL 2024**

La Legge di bilancio per l'anno 2024 ha previsto, in deroga a quanto disposto dal TUIR, l'aumento della soglia di detassazione dei c.d. fringe benefits limitatamente al periodo d'imposta 2024. Viene in particolare previsto un doppio tetto di importo, a seconda che il contribuente abbia o meno uno o più figli fiscalmente a carico. La stessa normativa riconduce nell'alveo della detassazione le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche, ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Nella scheda si analizzano gli aspetti principali della misura.

■ **ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE NEGLI ETS**

Vista la pubblicazione della recente nota ministeriale, in materia di decorrenza dell'obbligo di nomina, per gli Enti del Terzo Settore (ETS), dell'organo di controllo, e del revisore legale dei conti, cerchiamo di fare chiarezza sulla differenza tra le due nozioni nel Codice del Terzo Settore e sul momento in cui sorgono i rispettivi obblighi di nomina, oggetto della recente nota direttoriale.

■ **TAX FREE SHOPPING NUOVA SOGLIA DAL 1° FEBBRAIO: CONDIZIONI E PROCEDURE DA SEGUIRE**

Dal 1° febbraio, entra in vigore la nuova soglia per gli acquisti tax free, che passa da 154,94 a 70,00 euro. Si tratta di un'agevolazione che permette ai viaggiatori residenti o domiciliati fuori dell'Unione Europea di ottenere lo sgravio diretto o il rimborso successivo dell'IVA sui beni acquistati sul territorio nazionale, per un importo complessivo (Iva inclusa) superiore ad una certa soglia, a condizione che:

- ◆ gli stessi beni siano destinati all'uso personale o familiare degli acquirenti;
- ◆ e siano trasportati fuori dal territorio doganale comunitario entro il terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio le condizioni previste dalla disciplina Iva per fruire dello sgravio/rimborso dell'IVA sugli acquisti tax-free e la procedura da seguire per i negozianti e gli acquirenti.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 26.01.2024 AL 09.02.2024**



Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Immobile locato soggetto a rilascio: detrazione interessi mutuo

Con [Risposta a interpello n. 13 del 23 gennaio 2024](#), l'Agenzia chiarisce quando spetta la **detrazione degli interessi passivi** derivanti dalla stipula di un **mutuo ipotecario** per l'acquisto di un **immobile locato**, da adibire ad abitazione principale, per il quale **è stata attivata la procedura di rilascio dell'immobile** prevista dall' articolo 447-bis del c.p.c..

Nel caso in esame, l'Istante era divenuto proprietario dell'immobile in data 13 dicembre 2022 e, pertanto, ai fini della fruizione della detrazione, l'azione giudiziale andava esperita entro i tre mesi successivi; invece, l'Istante:

- ◆ in data 02/03/2023, con lettera RA intimava il rilascio dell'immobile
- ◆ in data 5 maggio 2023, presentava istanza all'organismo di mediazione per esperire il tentativo di conciliazione, con esito negativo; successivamente, presentava ricorso

L'Agenzia ha replicato che ricordando che l'articolo 30 della legge n. 392/1978 (c.d. legge sull'equo canone), dispone che «*Avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell'articolo 29*» relativa al diniego della rinnovazione del contratto, «*e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall'articolo 447bis del codice di procedura civile*».

Nella fattispecie in esame l'Agenzia ritiene che l'utilizzo della procedura di rilascio ex articolo 30 **non impedisce la fruizione della detrazione a condizione che nel termine di «tre mesi dall'acquisto» venga esercitata la relativa azione giudiziale**, esperibile nelle forme dell'articolo 447 bis c.p.c., ferma restando la sussistenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla norma.

Direttori gare sportive e arbitri: scadenza comunicazioni 30.01.2024

Il decreto Anticipi 215/2023 ha **prorogato al 30 gennaio 2024**, in luogo del 30 dicembre 2023, la scadenza per le **comunicazioni di inizio attività** a partire dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre per:

- ◆ **direttori di gara** e
- ◆ **arbitri o soggetti** che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina di competenza, sono **preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive**, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, nel settore dilettantistico,

relativamente alla designazione, **con l'erogazione di compensi, per manifestazioni sportive riconosciute** da parte di Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici.

La norma ordinaria prevede che **le comunicazioni al centro per l'impiego e al RASD vanno effettuate dall'ente o dalle proprie affiliate, se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta**, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate :



- ◆ **entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare;**
- ◆ **entro dieci giorni dalle singole manifestazioni,**

tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Tali comunicazioni riguardano i nominativi dei soggetti convocati e i relativi compensi.

La **piattaforma del RASD** ([QUI L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA](#)) mette a disposizione la comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS e INAIL in tempo reale. Eccezionalmente, come anticipato, **per la prima applicazione relativa alle prestazioni 2023, il termine è stato fatto slittare al 30 gennaio 2024.**

Imposta transazioni finanziarie FTT: nuovo modello 2024

Con il [Provvedimento n. 13275 del 22 gennaio](#), le Entrate hanno approvato il **nuovo modello per l'imposta sulle transazioni finanziarie FTT**, l'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).

Si ricorda che tale imposta **si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi** alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari e alle negoziazioni ad alta frequenza come definite nel comma 495.

[Il modello](#), nella versione aggiornata, sostituisce il precedente **a partire dal 25 gennaio 2024.**

Si segnala **tra le novità il nuovo rigo TT49 che al campo 1A contiene il credito risultante dalla precedente dichiarazione** utilizzato per la compensazione.

Ecobonus auto e moto 2024: aperte le prenotazioni

Il MIMIT (ex mise) ha pubblicato la [Circolare del 28 dicembre 2023](#) sull'ecobonus veicoli 2024 con tutte le regole per le domande dell'incentivo.

I venditori possono già effettuare le prenotazioni dei contributi, per gli **acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024** e sino al 31 dicembre 2024, nella piattaforma informatica, aggiornata, fino a esaurimento delle risorse disponibili. [Qui tutte le autodichiarazioni da allegare](#) alla domanda divise per categoria.

In dettaglio le prenotazioni riguardano **i contributi per l'acquisto** di:

- ◆ veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli),
- ◆ L1e - L7e (motocicli e ciclomotori),
- ◆ N1 e N2 (veicoli commerciali).

Sul sito <https://ecobonus.mise.gov.it/> è possibile verificare la situazione dei fondi residui.

Gli [importi dei contributi](#), i requisiti per il loro riconoscimento e gli stanziamenti delle risorse sono quelli di cui al DPCM 6 aprile 2022 e ss.mm.ii., e all'art. 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

Il Ministero annuncia anche di essere al lavoro per una modifica del decreto vigente, al fine di migliorare l'incentivo.

5xmille ONLUS: nuove istruzioni per la verifica di ammissione al beneficio

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un avviso rivolto alle **ONLUS transitate nel RUNTS** nel corso del 2023. In particolare si evidenzia che **tali enti devono verificare la loro ammissione al beneficio del**



5x1000 anno 2023, anche mediante consultazione dell'elenco delle Onlus ammesse [reperibile online](#) sul sito dell'ADE.

Ciò poiché **tali enti potrebbero risultare nell'elenco degli enti esclusi dal beneficio anno 2023 pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ma essere comunque ammessi al beneficio** perché compresi nel predetto elenco delle Onlus ammesse.

Si precisa che gli enti che versino in detta situazione verranno iscritti d'ufficio nell'elenco permanente 2024 del Ministero del Lavoro a seguito della loro cancellazione dall'Anagrafe delle ONLUS.

Ccnl sport e fitness 2024: nuovi stipendi e compensi per dipendenti e collaboratori

È stato firmato il 12 gennaio scorso dai sindacati di categoria Slc Cgil, Fisascat Cisl e Uilcom e dalla Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio Imprese l' innovativo **Contratto collettivo nazionale dello Sport, fitness e benessere, per gli addetti del mondo sportivo**. L'accordo adegua la contrattazione esistente alla recente riforma dello sport introdotta dal Dlgs 36/2021 ed entrata in vigore a luglio 2023.

Il nuovo contratto riguarda circa 7.000 datori di lavoro, per un totale di circa 41.000 dipendenti. Come precisa il comunicato sindacale si tratta dell' unico contratto di lavoro attualmente utilizzato nel settore, per ogni disciplina e ogni forma di lavoro.

È in vigore al 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e introduce numerose novità tra cui:

- ◆ superamento del doppio regime contrattuale, relativamente agli occupati ante e post 22/12/2015, data di stipula del [Ccnl originario Impianti e Attività Sportive](#)
- ◆ revisione degli inquadramenti contrattuali,
- ◆ aumento dei minimi contrattuali su 13 mensilità;
- ◆ regolamentazione della flessibilità nel lavoro part-time e nel lavoro stagionale,
- ◆ istituzione di un Ente bilaterale nazionale finanziato con un contributo pari allo 0,10% a carico del datore di lavoro committente e allo 0,05% a carico del lavoratore,
- ◆ aumento retributivo a regime per il IV livello medio di 200 euro, da riparametrare per tutti gli altri livelli, di cui 100 euro già erogati a titolo di acconto in virtù di un accordo di transizione siglato tra le parti nel 2022. I restanti 100 euro verranno erogati in tre tranches con le mensilità di luglio 2024, 2025, 2026;
- ◆ sui compensi ai collaboratori coordinati e continuativi maggiorazione del 25% a far data dal 1° gennaio 2024 fino al mese di novembre 2029.

Concludiamo informando che il **Dipartimento dello sport** ha terminato l'iter amministrativo per il pagamento dei **contributi a fondo perduto per la gestione di impianti sportivi**, di cui all'art. 4 del DPCM del 24 marzo 2023, e ha comunicato che **i primi accreditamenti a favore dei soggetti ammessi nella graduatoria sono previsti per inizio febbraio 2024**.



NOVITÀ DEL DECRETO DI RIFORMA DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Il Decreto di riforma dello Statuto del contribuente¹, recentemente emanato e come previsto dalla c.d. Legge delega fiscale², introduce **modifiche normative** che vanno a regolamentare, con importanti **specificazioni** sia a livello di **normativa sostanziale** che **procedurale**, l'**attività dell'Amministrazione finanziaria** e i **diritti dei soggetti** a cui quest'ultima è rivolta.



Di seguito, esaminiamo le **novità maggiormente rilevanti** per i contribuenti, **in vigore** a partire dal **18.01.2024**, a partire dall'introduzione del **contraddittorio obbligatorio** in via generalizzata, alla nuova disciplina in tema di **autotutela** (obbligatoria e facoltativa) e fino alla revisione delle norme riguardanti gli **interpelli**.

NOVITÀ DEL DECRETO DI RIFORMA DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE			
PRINCIPI GENERALI	<p>In termini di principi generali viene ribadito che le disposizioni dello Statuto del Contribuente hanno portata generale in quanto si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario.</p> <p>Si introducono poi i riferimenti ai principi legislativi europei, al contempo rafforzando e precisando il ruolo degli enti locali nella regolazione delle materie oggetto dello Statuto del contribuente.</p>		
CONTRADDITTORIO GENERALIZZATO	<p>Viene introdotto l'obbligo di contraddittorio per tutti gli atti amministrativi autonomamente impugnabili.</p> <p>Tutti gli atti dovranno infatti essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.</p> <p>Fanno invece eccezione alla novità in questione gli atti:</p> <table border="1"><tr><td>automatizzati e sostanzialmente automatizzati</td></tr><tr><td>di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni</td></tr></table> <p>che saranno individuati con decreto del MEF (lasciando invariata la relativa disciplina), così come i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.</p> <p>L'atto adottato all'esito del contraddittorio:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ deve tenere conto delle osservazioni del contribuente;◆ è motivato con riferimento a quelle che si ritiene di non dover accogliere. <p>Gli aspetti procedurali fanno capo al fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ il contribuente ha diritto di ottenere copia dello "schema di atto" potenzialmente lesivo, con<ul style="list-style-type: none">✓ termine non inferiore a 60 giorni per poter fornire controdeduzioni e/o chiedere copia degli atti del fascicolo,	automatizzati e sostanzialmente automatizzati	di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni
automatizzati e sostanzialmente automatizzati			
di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni			

¹ [D.lgs. 219/2023 pubblicato in GU n.2 del 03.01.2024](#) che ha riformato lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000)

² L. 111/2023.




	<p>✓ impossibilità per l'Amministrazione di emettere l'atto definitivo prima del decorso di tale termine (eventualmente prorogabile di non più di 30 giorni)</p> <p>◆ possibile proroga dei termini di accertamento se tra questi ultimi e il termine per il contraddittorio vi sono meno di 120 giorni (dilazione quindi dello stesso numero di giorni)³.</p> <p> Vista l'introduzione del contraddittorio generalizzato viene eliminata la nota previsione⁴ che dà 60 giorni di tempo al contribuente per fornire le proprie osservazioni e richieste a seguito dell'emissione di un PVC.</p>						
<p>MOTIVAZIONE DEGLI ATTI</p>	<p>Altra modifica riguarda l'obbligo di motivazione per l'Amministrazione finanziaria, che risulta circoscritto ai suddetti atti autonomamente impugnabili e che assume rilievo a pena di nullità dei medesimi.</p> <p>Occorre che tali atti rechino infatti:</p> <table border="1" data-bbox="619 855 1273 996"> <tr> <td>a)</td> <td>i presupposti</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>i mezzi di prova</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione</td> </tr> </table> <p>Inoltre, laddove la motivazione indichi altri atti cui si fa riferimento nella motivazione, non previamente portati a conoscenza del destinatario non vi è l'obbligo di allegarli qualora:</p> <p>◆ l'atto che li richiama ne riproduca il contenuto essenziale;</p> <p>◆ la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.</p> <p> È comunque vietata ogni successiva modifica dei fatti e dei mezzi di prova a fondamento dell'atto, così come la loro integrazione o sostituzione, se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto (se ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze).</p>	a)	i presupposti	b)	i mezzi di prova	c)	le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione
a)	i presupposti						
b)	i mezzi di prova						
c)	le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione						
<p>ATTI DELLA RISCOSSIONE E SPECIFICAZIONE INTERESSI</p>	<p>Per quanto riguarda lo specifico caso degli atti della riscossione, e in particolare per quelli che costituiscono il primo atto con cui viene comunicata una pretesa – per tributi, interessi, sanzioni o accessori – essi devono indicare, con riguardo agli interessi:</p> <p>◆ la tipologia;</p> <p>◆ la norma tributaria di riferimento;</p> <p>◆ il criterio di determinazione;</p> <p>◆ l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati;</p> <p>◆ la data di decorrenza e i tassi applicati per il tempo considerato.</p>						

³ replicando di fatto la disciplina di cui all'attuale art. 5, comma 3-bis del D.lgs. 218/1997 per gli inviti a comparire.



⁴ di cui all'art. 12, comma 7 dello Statuto.



<p>RISCOSSIONE E SPECIFICAZIONE INTERESSI</p>	<p>Si è intervenuto anche sul regime di validità di ciò che deriva dall'autorità fiscale. Vengono difatti introdotte – per la prima volta in materia fiscale – regole chiare circa la differenza tra gli atti nulli e quelli annullabili.</p> <p>In particolare, risultano annullabili gli atti dell'Amministrazione finanziaria impugnabili se ricorrono violazione di legge, incluse le norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sulla competenza, ◆ sul procedimento, ◆ sulla partecipazione del contribuente (contraddittorio), ◆ sulla validità stessa degli atti. <p>Viene poi specificato che i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, mentre non sono rilevabili d'ufficio.</p> <p>Vi è poi una specifica casistica che funge in ogni caso da tutela del Fisco per i relativi atti: per talune circostanze di erroneità ha infatti luogo la mera irregolarità, che non costituisce vizio di annullabilità.</p> <p>Nello specifico si tratta della mancata o erronea indicazione, nell'atto amministrativo, dei dati che fanno capo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull'atto notificato/comunicato e sul responsabile del procedimento, ◆ l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame (anche nel merito) dell'atto in sede di autotutela; ◆ le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere. <p>Sono invece nulli gli atti dell'Amministrazione finanziaria se:</p> <table border="1" data-bbox="448 1335 1452 1563"> <tr> <td>a)</td> <td>viziati per difetto assoluto di attribuzione</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>adottati in violazione o elusione di giudicato</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al Decreto di riforma dello Statuto del contribuente</td> </tr> </table> <p> Si tratta della più grave casistica di patologia, in quanto simili vizi possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio (in ogni stato e grado del giudizio) e danno diritto alla restituzione di quanto versato – fatta salva ovviamente la prescrizione del credito.</p>	a)	viziati per difetto assoluto di attribuzione	b)	adottati in violazione o elusione di giudicato	c)	affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al Decreto di riforma dello Statuto del contribuente
a)	viziati per difetto assoluto di attribuzione						
b)	adottati in violazione o elusione di giudicato						
c)	affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al Decreto di riforma dello Statuto del contribuente						
<p>VIZI DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA</p>	<p>A beneficio dei contribuenti viene poi stabilito che non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ oltre i termini previsti per gli accessi e verifiche⁵, o ◆ comunque, in violazione di legge. 						

⁵ art. 12, comma 5 dello Statuto.



	<p>Si ricorda che lo Statuto prevede che la permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio⁶.</p> <p>Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente visto in precedenza – così come l'eventuale proroga ivi prevista – non può essere superiore a 15 giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi.</p> <p> In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.</p>
VIZI DELLE NOTIFICAZIONI	<p>Si stabilisce che risulta inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ priva dei suoi elementi essenziali, ovvero◆ effettuata nei confronti di sogetti<ul style="list-style-type: none">✓ giuridicamente inesistenti,✓ totalmente privi di collegamento con il destinatario, o✓ estinti. <p> Fuori da tali casi, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto (ossia la conoscenza da parte del destinatario⁷), sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento.</p> <p>Se la notifica di un atto recettizio è invalida, tale circostanza comporta l'inefficacia dell'atto stesso.</p> <p>Infine, a decorrere dal 18.01.2024⁸, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ si producono solo nei confronti del destinatario, e◆ non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.
NE BIS IN IDEM	<p>Il principio del "ne bis in idem" ottiene espresso riconoscimento, specificamente a livello procedurale – la presente disposizione non ha invece a che vedere con i rapporti tra la disciplina fiscale e quella penale.</p> <p>Lo scopo è quello di tutelare il contribuente rispetto ai principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto (anche) in ambito fiscale, imponendo</p>

⁶ gli operatori possono poi ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

⁷ automaticamente dimostrata anche solo dall'impugnazione del medesimo nella competente Corte di Giustizia Tributaria.

⁸ data di entrata in vigore della disposizione in esame.







	<p>che, fatti i salvi i casi in specifiche disposizioni che prevedano diversamente – e ferma l'emendabilità dei vizi formali e procedurali – il contribuente ha diritto a che l'Amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ relativamente a ciascun tributo; ◆ una sola volta per ogni periodo d'imposta.
<p>TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE</p>	<p>Si modifica la norma sulla tutela dell'affidamento del contribuente⁹ prevedendo che, limitatamente ai tributi unionali (tra cui i dazi doganali):</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ quando le indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria – sebbene da essa successivamente modificati – per la loro formulazione precisa ingenerano nel contribuente un ragionevole affidamento, ◆ non sono dovuti tributi, sanzioni ed interessi con riferimento al loro periodo di vigenza.
<p>PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO</p>	<p>Viene disciplinato il principio di proporzionalità nel procedimento tributario, stabilendo che l'azione amministrativa:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>deve essere necessaria per l'attuazione del tributo e non eccedente rispetto ai fini perseguiti</p> <p>non deve limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo</p> </div> <p>Tale principio si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie (e quindi agli atti di irrogazione).</p> <p>Nello specifico viene chiarito che il procedimento tributario deve bilanciare la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente – nel rispetto del suddetto principio di proporzionalità.</p>
<p>NUOVE FORME DI AUTOTUTELA</p>	<p>Importanti novità riguardano poi l'esercizio dell'autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria, con due nuovi articoli dello Statuto che ne dettano la disciplina.</p> <p>Viene in primo luogo stabilito un vero e proprio dovere per l'Amministrazione finanziaria di porre in essere l'autotutela obbligatoria, con annullamento (in tutto o in parte) di atti di imposizione o rinuncia all'imposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ senza necessità di istanza di parte, e ◆ anche in pendenza di giudizio, o ◆ in caso di atti definitivi, <p>nei casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione.</p> <p>Si tratta nello specifico di:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>errore di persona</p> <p>errore di calcolo</p> <p>errore sull'individuazione del tributo</p> </div>

⁹ art. 10 dello Statuto del contribuente, nel quale viene modificato il comma 2 tramite inserimento del secondo periodo (come da art. 4, comma 1 lettera b) della Legge 111/2023).



	<table border="1" data-bbox="496 197 1398 465"> <tr> <td>errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria</td> </tr> <tr> <td>errore sul presupposto d'imposta</td> </tr> <tr> <td>mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti</td> </tr> <tr> <td>mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza</td> </tr> </table> <p data-bbox="453 510 528 600"></p> <p data-bbox="555 495 1445 658">L'autotutela in forma obbligatoria non va invece attuata in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria e qualora sia decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.</p> <p data-bbox="448 689 1445 853">Quest'ultima rappresenta una norma a salvaguardia del Fisco ma che – se letta al contrario – ammette espressamente la possibilità per il contribuente di vedersi tutelato anche nei casi in cui abbia omesso l'impugnazione di atti gravemente illegittimi.</p> <p data-bbox="448 869 1445 1032">Diversamente, l'autotutela facoltativa ha luogo nei casi diversi da quelli visti in precedenza, laddove l'autorità fiscale può comunque procedere all'annullamento (sempre in tutto o in parte) di atti di imposizione o alla rinuncia all'imposizione:</p> <ul data-bbox="496 1055 975 1167" style="list-style-type: none"> ◆ senza necessità dell'istanza di parte; ◆ anche in pendenza di giudizio; ◆ in caso di atti definitivi; <p data-bbox="448 1189 1445 1256">in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.</p>	errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria	errore sul presupposto d'imposta	mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti	mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza				
errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria									
errore sul presupposto d'imposta									
mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti									
mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza									
<p data-bbox="213 1621 384 1682">DOCUMENTI DI PRASSI</p>	<p data-bbox="448 1279 1445 1391">Vengono espressamente indicati gli strumenti documentali attraverso i quali l'Amministrazione finanziaria supporta il contribuente nella conoscenza delle disposizioni tributarie.</p> <p data-bbox="448 1413 1445 1480">Si stabilisce infatti che l'autorità fiscale fornisce ausilio ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:</p> <table border="1" data-bbox="592 1509 1302 1697"> <tr> <td>1)</td> <td>circolari interpretative e applicative</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>consulenza giuridica</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>risposte agli interpelli</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>consultazione semplificata (di cui si dirà in seguito)</td> </tr> </table> <p data-bbox="488 1727 1206 1749">Le circolari vengono in particolare adottate per fornire:</p> <ul data-bbox="496 1771 1445 2018" style="list-style-type: none"> ◆ la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti; ◆ approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali; ◆ inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità; ◆ istruzioni operative ai suoi uffici. 	1)	circolari interpretative e applicative	2)	consulenza giuridica	3)	risposte agli interpelli	4)	consultazione semplificata (di cui si dirà in seguito)
1)	circolari interpretative e applicative								
2)	consulenza giuridica								
3)	risposte agli interpelli								
4)	consultazione semplificata (di cui si dirà in seguito)								



	<p>Nei casi di maggiore interesse, per l'elaborazione delle Circolari, l'Agenzia delle Entrate può:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ effettuare interlocuzioni preventive con soggetti istituzionali / ordini professionali / associazioni di categoria / altri enti esponenziali di interessi collettivi, nonché ◆ proporre una pubblica consultazione prima della loro pubblicazione. <p>L'Amministrazione finanziaria offre inoltre, su richiesta, consulenza giuridica per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti, rivolgendosi in particolare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alle associazioni sindacali e di categoria; ◆ agli ordini professionali; ◆ agli enti pubblici o privati; ◆ alle regioni e agli enti locali; ◆ alle amministrazioni dello Stato. 		
<p>CONSULTAZIONE SEMPLIFICATA</p>	<p>Con il nuovo istituto della consultazione semplificata viene data la possibilità a:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">persone fisiche</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">società di persone che adottano la contabilità semplificata</td> </tr> </table> <p>di accedere gratuitamente, avvalendosi dei servizi telematici che verranno appositamente predisposti – anche tramite gli intermediari delegati – ad una banca dati che contiene i documenti di prassi e gli atti interpretativi.</p> <p>La banca dati consentirà l'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente e, qualora la risposta al quesito non sia individuata univocamente, il contribuente verrà informato del fatto che può presentare istanza di interpello.</p> <p> La consultazione semplificata è infatti condizione di ammissibilità ai fini della presentazione degli interpelli.</p> <p>Diversamente, in caso di risposta non sono irrogate sanzioni né vengono richiesti interessi moratori al contribuente che si sia conformato a tali indicazioni contenute negli atti amministrativi¹⁰ Quanto detto, evidentemente, esclusivamente nei confronti del contribuente che abbia proceduto con la consultazione.</p>	persone fisiche	società di persone che adottano la contabilità semplificata
persone fisiche			
società di persone che adottano la contabilità semplificata			
<p>RIFORMA DISCIPLINA INTERPELLI</p>	<p>La disciplina degli interpelli viene rinnovata, con solo alcune variazioni sostanziali rispetto a quanto previsto in precedenza.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">VERSAMENTO CONTRIBUTO</td> </tr> </table> <p> La novità più rilevante con riguardo alla disciplina degli interpelli è quella per cui la presentazione delle istanze è in ogni caso</p>	VERSAMENTO CONTRIBUTO	
VERSAMENTO CONTRIBUTO			

¹⁰ come attualmente previsto dall'art. 10, comma 2 dello Statuto.



subordinata al versamento di un contributo, la cui misura e le cui modalità di versamento saranno stabilite da un decreto del MEF¹¹.

TEMPISTICHE RISPOSTA

- ◆ **unificazione del termine** per la **risposta** da parte dell' Agenzia in tutte le casistiche previste **dalla legge (90 giorni)**. Resta in ogni caso **ferma la regola** per cui se il **termine** per la risposta **cade il sabato** o un **giorno festivo** lo stesso viene **prorogato al primo giorno successivo non festivo**;
- ◆ **sospensione** dello stesso **termine** nel **mese di agosto** e
- ◆ qualora serva un **parere preventivo ad altra amministrazione** (che, se non fornito porta comunque alla risposta da parte di AE entro i successivi 60 giorni);

EFFETTI RISPOSTA

La risposta fornita all'istanza (scritta e motivata) **vincola ogni organo della Amministrazione finanziaria** con **esclusivo riferimento**:

- ◆ alla **questione oggetto** dell'istanza;
- ◆ al **richiedente**.

Quando la **risposta non è comunicata** al contribuente entro il termine previsto di 90 giorni, il **silenzio equivale a condivisione** della **soluzione prospettata** dal contribuente nell'interpello.



Gli **atti**, anche a **contenuto impositivo** o **sanzionatorio**, **difforni** dalla **risposta** (espressa o tacita) sono **annullabili**.

Gli effetti della risposta alla istanza di interpello **si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello**; ciò, però, fatta **salva** la **rettifica** della soluzione interpretativa da parte dell' **Amministrazione** con valenza esclusivamente per gli eventuali **comportamenti futuri** dell'istante.

La presentazione dell'interpello:

- ◆ **non incide** comunque
 - ✓ sulle **scadenze** previste dalle **norme tributarie**, né
 - ✓ sulla **decorrenza** dei **termini di decadenza**;
- ◆ **non comporta interruzione o sospensione** dei termini di **prescrizione**.

Si precisa infine che la **risposta** alla istanza di interpello **non è impugnabile** da parte dei contribuenti.

Si specifica in ogni caso che, ai fini di tutte le istanze che possano essere presentate, **non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza** quando l'Amministrazione finanziaria ha **già fornito**, mediante altri documenti di prassi, la **soluzione per fattispecie corrispondenti** a quella **rappresentata** dal contribuente.

¹¹ in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.





GARANTE NAZIONALE DEL CONTRIBUENTE	<p>Viene integralmente sostituita la norma dello Statuto sul garante del contribuente, istituendo la nuova figura del “Garante nazionale del contribuente” (che prende il posto dei Garanti regionali del contribuente¹²) come organo monocratico.</p> <p>Il Garante nazionale opera in piena autonomia ed è scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per la durata di 4 anni, rinnovabile una sola volta tenuto conto della professionalità, produttività ed attività svolta.</p> <p>Il Garante del contribuente è scelto tra:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche e notai (sia in servizio o a riposo);◆ avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, in pensione, designati in una terna formata dai rispettivi ordini nazionali di appartenenza.
---	---

¹² si ricorda che nel precedente testo dell'art. 13 era previsto che presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome fosse istituito il Garante del contribuente, che parimenti operava in piena autonomia, era organo monocratico e veniva scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- ◆ magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai (sia a riposo sia in attività di servizio);
- ◆ avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.



NUOVA DISCIPLINA FRINGE BENEFIT PER IL 2024

La Legge di bilancio per l'anno 2024 ha previsto, in deroga a quanto disposto dal TUIR, l'**aumento della soglia di detassazione dei c.d. fringe benefits limitatamente al periodo d'imposta 2024**. Viene in particolare previsto un **doppio tetto di importo**, a seconda che il contribuente **abbia o meno uno o più figli fiscalmente a carico**. La stessa normativa riconduce nell'alveo della detassazione le **somme erogate o rimborsate** ai lavoratori:

- ◆ per il **pagamento delle utenze domestiche**, ovvero
- ◆ per gli **interessi sul mutuo** relativo alla **prima casa**.


Di seguito si analizzano gli aspetti principali della misura.

NUOVA DISCIPLINA FRINGE BENEFIT PER IL 2024	
PREMESSA	<p>La normativa fiscale italiana, rappresentata dal Tuir, dispone che il reddito di lavoro dipendente è costituito da:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro¹³.</i></p> </div> <p>L'articolo citato sancisce il cosiddetto "principio di onnicomprensività", posto che risultano assoggettati all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) – ed alle relative addizionali regionali e comunali – le somme e i valori, anche se riconosciuti da soggetti terzi rispetto al datore di lavoro, comunque riconducibili al rapporto di lavoro dipendente.</p> <p>Se nel concetto di "somme" rientrano le erogazioni in denaro a titolo di paga base, superminimi, indennità eccetera, nel macro-gruppo dei "valori" ricadono i compensi in natura o c.d. fringe benefits.</p> <p>Questi ultimi sono rappresentati da tutti i beni e servizi che il dipendente riceve nel periodo d'imposta in funzione del contratto di lavoro in essere.</p> <p>La disciplina sui compensi in natura si divide sostanzialmente in due gruppi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ compensi in natura non tassati; ◆ compensi in natura tassati secondo il "valore normale" o, al contrario, un "valore convenzionale" disciplinato dallo stesso Tuir. <p>Rientrano nel primo gruppo i cosiddetti "beni e servizi di modico valore"¹⁴, proprio su questi ultimi è intervenuta la "Legge di Bilancio 2024", introducendo una disposizione derogatoria in merito ai limiti di detassazione previsti "a regime" a livello di normativa fiscale.</p>
COSA PREVEDE IL TUIR PER I BENI E SERVIZI DI	<p>La norma dispone l'esclusione dell'imposizione fiscale per i beni e i servizi di modico valore.</p> <p>Come tale si intende:</p>

¹³ Art. 51, comma 1 del Tuir.

¹⁴ Di cui all'art. 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR.



"MODICO VALORE"	<p><i>il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.¹⁵</i></p> <p>La citata soglia di detassazione, equivalente a 258,23 euro, deve intendersi:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ riferita a tutti i beni e servizi ricevuti dal dipendente, anche se nell'ambito di rapporti di lavoro diversi;♦ assunta per intero, con conseguente esclusione del riproporzionamento se il rapporto di lavoro ha una durata inferiore al periodo d'imposta. <p> Se i beni ceduti e / o i servizi prestati hanno un valore superiore a 258,23 euro, lo stesso importo concorre interamente a formare il reddito.</p>
LA DISCIPLINA DEROGATORIA 2023	<p>Limitatamente al periodo d'imposta 2023, la normativa di riferimento ha disposto una diversa soglia di detassazione per i beni e i servizi di modico valore. Un Decreto¹⁶ recente ha stabilito, limitatamente al periodo d'imposta 2023, una diversa soglia di detassazione per i beni e i servizi di modico valore:</p> <p><i>non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.</i></p> <p>Il limite di 3.000 euro si considera:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ comprensivo delle somme riconosciute entro il 12.01.2024 (per il principio di cassa allargato) per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, con riferimento a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo,<ul style="list-style-type: none">✓ dal dipendente,✓ dal coniuge, o✓ dai suoi familiari,a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le spese;♦ non comprensivo dei buoni carburante, nel limite di 200 euro per dipendente (assume rilevanza invece l'eventuale eccedenza). <p>È importante precisare che assumono altresì rilievo le utenze:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ intestate al condominio, che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino);♦ intestate al coniuge o ai familiari del lavoratore;

¹⁵ Art. 51, comma 3, ultimo periodo del Tuir.

¹⁶ Art. 40 del D.L. 48/2023 "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" convertito con modificazioni dalla Legge 85/2023.



- ◆ le quali, pur essendo **intestate** al proprietario dell'immobile/**locatore**, sono espressamente addebitate – sulla base del contratto di locazione – analiticamente (non forfettariamente) al lavoratore/**locatario**, ovvero al **coniuge** o ai **familiari**.

Ai fini della corretta applicazione in argomento il **datore di lavoro** è tenuto ad **acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione idonea a giustificare la somma spesa per le utenze** o, in alternativa, farsi **rilasciare dal dipendente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** con la quale **attesta** di essere in **possesso** della documentazione comprovante il **pagamento delle utenze domestiche**, di cui vengono riportati gli elementi necessari per identificarle, come:

Numero e intestatario della fattura
Tipologia di utenza
Importo pagato
Data e modalità di pagamento

Da ultimo, il **datore di lavoro** deve:

- ◆ **acquisire un'ulteriore dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà attestante che le stesse **fatture non sono già state rimborsate**, in tutto o in parte, dalla stessa azienda o da altre realtà;
- ◆ **informare dell'attuazione della disciplina fiscale derogatoria** di cui trattasi le **rappresentanze sindacali unitarie**, laddove presenti.



Da notare che, per i **lavoratori senza figli fiscalmente a carico**, continua ad **operare il limite di detassazione di 258,23 euro**¹⁷.

Tornando invece **ai dipendenti beneficiari della soglia di 3.000 euro**, la normativa impone loro di trasmettere un'**apposita dichiarazione al datore di lavoro "indicando il codice fiscale dei figli"**¹⁸.

LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE NELLA "LEGGE DI BILANCIO 2024"

La normativa succedutasi negli ultimi anni si è dimostrata particolarmente sensibile al tema della riduzione del cosiddetto "**cuneo fiscale**", da intendersi come la **differenza tra il costo totale sostenuto dal datore di lavoro e il compenso netto a beneficio del dipendente**. Il valore in questione rappresenta quindi il **rapporto percentuale tra le trattenute totali** (a carico di datore di lavoro e dipendente) **ed il costo totale del lavoro**.

Le **componenti** che formano il **cuneo fiscale** sono quindi essenzialmente tre:

1)	Imposte sul reddito (Irpéf) a carico del lavoratore e relative addizionali regionali e comunali
-----------	--

¹⁷ Previsto dall'art. 51, comma 3 del Tuir.

¹⁸ Art. 40, comma 3 del D.L. 48/2023. In proposito la [circolare n. 23/E del 01.08.2023](#) si è espressa circa la forma libera della suddetta dichiarazione, affermando che le modalità possono essere concordate fra datore di lavoro e lavoratore. In ogni caso è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.



	<table border="1" data-bbox="470 197 1433 331"> <tr> <td data-bbox="470 197 545 286">2)</td> <td data-bbox="545 197 1433 286">Contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore, trattenuti in busta paga</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 286 545 331">3)</td> <td data-bbox="545 286 1433 331">Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro</td> </tr> </table> <p>Esiste poi una quarta componente rappresentata dai trasferimenti in denaro dallo Stato direttamente al nucleo familiare, in virtù della presenza di figli a carico e/o di soggetti con disabilità.</p> <p>Il cuneo fiscale si ottiene in particolare sommando le tre componenti poc' anzi citate (Irpef e relative addizionali, contributi a carico del lavoratore e dell'azienda): il risultato, eventualmente diminuito della quarta componente (rappresentata dai sussidi statali), dev'essere rapportato al costo del lavoro, ottenendo così il cuneo fiscale (espresso in percentuale).</p> <p>In ragione di quanto appena descritto, essendo il cuneo fiscale il risultato del rapporto tra tasse e contributi che incidono sulla busta paga e sul costo del lavoro, a parità di costo del lavoro (al denominatore) un'elevata percentuale è sinonimo di maggiori trattenute e, di conseguenza, un minor netto spettante al lavoratore.</p> <p>È opportuno precisare che altre norme contenute nella "Legge di bilancio 2024" hanno come obiettivo l'abbattimento dei contributi e delle imposte a carico dei lavoratori dipendenti. Si citano ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'imposta sostitutiva al 5% (in luogo di quella ordinaria del 10%) estesa ai premi di risultato ed alle somme riconosciute a titolo di partecipazione agli utili, erogate nel 2024; ◆ la riduzione dei contributi IVS a carico dei lavoratori dipendenti, pari al 6 – 7%, per i periodi di paga dal 01.01.2024 al 31.12.2024; ◆ l'abbattimento totale dei contributi IVS a carico delle lavoratrici madri dipendenti a tempo indeterminato con due o più figli, a decorrere dal 01.01.2024. <p>La "Legge di Bilancio 2024" è poi ritornata sulla disciplina derogatoria¹⁹ riguardante la detassazione dei beni e servizi di modico valore, come già avvenuto per il periodo d'imposta 2023.</p> <p>È stato in particolare disposto²⁰, limitatamente al periodo d'imposta 2024, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000, euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti.</p> <p>La soglia citata passa a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati²¹.</p>	2)	Contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore , trattenuti in busta paga	3)	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro
2)	Contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore , trattenuti in busta paga				
3)	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro				
<p>PER LA SOGLIA DI 2.000 EURO RILEVANO I FIGLI FISCALMENTE A CARICO</p>	<p>Chi sono i figli a carico²²?</p> <p>Tali si intendono i figli con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, computando anche le retribuzioni</p>				


¹⁹ All'articolo 51, comma 3 del TUIR.

²⁰ Dall'art. 1, comma 16 della Legge 213/2023.

²¹ Che si trovano nelle "condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986".

²² Che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del TUIR.



	<p>corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.</p> <p> Per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito sopra citato è elevato a 4.000 euro.</p>
COME OTTENERE LA SOGLIA DI DETASSAZIONE DI 2.000 EURO?	<p>Al pari di quanto previsto per il periodo d'imposta 2023, il limite di detassazione di 2.000 euro opera soltanto a fronte di un'apposita dichiarazione del dipendente interessato, in cui quest'ultimo affermi di aver diritto alla soglia maggiorata, indicando altresì il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.</p> <p>Ancora una volta il datore di lavoro provvede a dare attuazione alla disciplina derogatoria previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.</p>
ALTRE SOMME COMPRESSE NEL LIMITE DI 1.000,00 / 2.000 EURO	<p>Sulla falsariga di quanto previsto per il periodo d'imposta 2023, anche per il 2024 concorrono ai limiti di 1.000 / 2.000 euro (e dunque non risultano sottoposte a tassazione) anche le somme riconosciute dal datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;◆ per le spese legate all'affitto della prima casa;◆ per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.



ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE NEGLI ETS

Vista la pubblicazione della **recente nota ministeriale**²³, in materia di **decorrenza dell'obbligo di nomina**, per gli Enti del Terzo Settore (ETS):

- ◆ dell'**organo di controllo**, e
- ◆ del **revisore legale** dei conti,


Di seguito si fa chiarezza sulla **differenza tra le due nozioni nel Codice del Terzo Settore** e sul **momento in cui sorgono i rispettivi obblighi di nomina**, oggetto della recente nota direttoriale.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE NEGLI ETS							
PREMESSA	<p>Spesso si ingenera confusione tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la nozione di controllo, e ◆ quella di revisione negli Enti del terzo settore, <p>nonostante si tratti di funzioni completamente diverse, così come diversi sono i presupposti al cui verificarsi sorgono i rispettivi obblighi di nomina.</p> <p>L'organo di controllo, che può essere assimilato al collegio sindacale in ambito societario:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">presidia l'osservanza delle leggi e dello Statuto</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, oltre che il suo concreto funzionamento</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">monitora l'osservanza delle finalità, il rispetto delle disposizioni relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse, alla raccolta fondi, al divieto di divisione di utili</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">attesta la conformità del bilancio sociale rispetto alle linee guida ministeriali</td> </tr> </table> <p>Diversamente, il revisore dei conti opera un controllo sulla tenuta delle scritture contabili e certifica che il bilancio sia stato redatto secondo corretti principi contabili.</p>	presidia l' osservanza delle leggi e dello Statuto	verifica l' adeguatezza dell' assetto organizzativo, amministrativo e contabile , oltre che il suo concreto funzionamento	monitora l'osservanza delle finalità , il rispetto delle disposizioni relative alle attività di interesse generale , alle attività diverse , alla raccolta fondi , al divieto di divisione di utili	attesta la conformità del bilancio sociale rispetto alle linee guida ministeriali		
presidia l' osservanza delle leggi e dello Statuto							
verifica l' adeguatezza dell' assetto organizzativo, amministrativo e contabile , oltre che il suo concreto funzionamento							
monitora l'osservanza delle finalità , il rispetto delle disposizioni relative alle attività di interesse generale , alle attività diverse , alla raccolta fondi , al divieto di divisione di utili							
attesta la conformità del bilancio sociale rispetto alle linee guida ministeriali							
ORGANO DI CONTROLLO I CASI IN CUI SORGE L'OBBLIGO DI NOMINA	<p>La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria²⁴ nelle seguenti 3 ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le associazioni ETS – anche prive del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato – qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Totale dell'attivo dello stato patrimoniale</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">110.000,00 euro</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">220.000,00 euro</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Dipendenti occupati in media durante l'esercizio</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">5 unità</td> </tr> </table> <p>L'obbligo invece cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non</p>	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale	110.000,00 euro	Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate	220.000,00 euro	Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	5 unità
Totale dell'attivo dello stato patrimoniale	110.000,00 euro						
Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate	220.000,00 euro						
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	5 unità						

²³ Nota Ministeriale n. 14432 del 22.12.2023.

²⁴ Ai sensi dell'art. 30, commi 1, 2 e 4 del Codice del Terzo Settore.



	<p>vengono superati;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le fondazioni Enti del Terzo Settore (ETS); ◆ quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare²⁵, a prescindere da limiti quantitativi e dalla forma assunta dall'ente del Terzo settore costituente, purché con personalità giuridica ed iscritto nel Registro delle imprese; <p>La nomina è altresì obbligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per i Centri di Servizio per il Volontariato²⁶; ◆ se è prevista come tale dallo Statuto; ◆ se richiesta da enti terzi (ad esempio enti pubblici in regime di convenzione, soggetti erogatori di contributi a destinazione vincolata, altri enti finanziatori).
<p>COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO</p>	<p>L'organo di controllo, a scelta dell'ente, può essere monocratico o composto da più membri.</p> <p>Il componente dell'organo di controllo, o almeno uno dei componenti dell'organo collegiale, dovrà essere scelto²⁷:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ fra gli iscritti <ul style="list-style-type: none"> ✓ nella sezione A Commercialisti dell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ✓ nell'albo degli Avvocati, ✓ nell'albo dei Consulenti del lavoro; ◆ fra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche; ◆ fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali. <p> Qualora poi l'organo di controllo sia incaricato²⁸ anche della revisione legale, esso dev'essere integralmente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito albo.</p> <p>Il soggetto designato non accetta l'incarico (e se eletto vi rinuncia) se si verifica una delle seguenti situazioni²⁹:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è interdetto o inabilitato; ◆ è sottoposto a liquidazione giudiziale; ◆ è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi; è amministratore dell'ente; ◆ è amministratore di enti o di società direttamente o indirettamente controllati dall'ente; ◆ è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori <ul style="list-style-type: none"> ✓ dell'ente, ✓ di società controllate; ◆ è legato all'ente o agli enti o alle società da questo direttamente o

²⁵ Ex art. 10 del CTS.



²⁶ Art. 61, comma 1, lettera k) e art. 65, comma 7, lettera e).

²⁷ Ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del CTS.

²⁸ Ai sensi del comma 6 dell'art. 30 (che si esaminerà in seguito).

²⁹ Ai sensi dell'art. 2399 del codice civile – cui l'art. 30 del CTS rinvia.



	<p>indirettamente controllati da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p> Secondo il Consiglio Nazionale dei Commercialisti³⁰, non costituisce causa di ineleggibilità l'essere socio dell'ente per il quale si è chiamati ad esercitare attività di controllo; viceversa, la nomina è incompatibile con l'attività di volontario nell'ente medesimo.</p>
<p>FUNZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO</p>	<p>Più nello specifico rispetto a quanto visto precedentemente, vengono imposti³¹ i seguenti Doveri all'organo di controllo:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001³², qualora applicabili</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni³³ sulle attività di interesse generale e sulle attività diverse, sulla raccolta fondi, sulla destinazione del patrimonio e sull'assenza di scopo di lucro</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>attestazione della conformità della redazione del bilancio sociale alle linee guida emanate con decreto del Ministero del Lavoro del 04.07.2019. Si ricorda che nel bilancio sociale si dà atto degli esiti del monitoraggio</p> </div>
<p>POTERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO</p>	<p>Secondo la norma di riferimento³⁴:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p><i>I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</i></p> </div> <p>Qualora un componente proceda autonomamente ad atti di ispezione è opportuno che degli atti compiuti sia data tempestiva informazione scritta agli altri componenti.</p> <p> In ogni caso, gli atti di ispezione e controllo devono essere oggetto di apposita verbalizzazione.</p>
<p>IL REVISORE LEGALE DEI CONTI: CASI IN CUI SORGE L'OBLIGO DI</p>	<p>La nomina del revisore legale dei conti è obbligatoria³⁵ nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le fondazioni ETS e le associazioni ETS, anche prive del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, qualora siano superati per due esercizi

³⁰ "Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore", dicembre 2020.

³¹ Commi 6 e 7 dell'art. 30 del CTS.


³² "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

³³ Di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS.

³⁴ Ai sensi del comma 8 dell'art. 30 del CTS.

³⁵ Art. 31 del Codice del Terzo Settore.



<p>NOMINA, REQUISITI E FUNZIONI</p>	<p>consecutivi due dei seguenti limiti:</p> <table border="1" data-bbox="525 237 1417 445"> <tr> <td>Totale dell'attivo dello stato patrimoniale</td> <td>1.100.000,00 euro</td> </tr> <tr> <td>Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate</td> <td>2.200.000,00 euro</td> </tr> <tr> <td>Dipendenti occupati in media durante l'esercizio</td> <td>12 unità</td> </tr> </table> <p>L'obbligo, anche in questo caso, cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati;</p> <ul style="list-style-type: none"> quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare³⁶, a prescindere da limiti quantitativi e dalla forma assunta dall'ente del Terzo settore costituente, purché con personalità giuridica ed iscritto nel Registro delle imprese. <p>La revisione legale dei conti di un Ente del Terzo Settore può essere affidata:</p> <table border="1" data-bbox="429 792 1431 992"> <tr> <td>1)</td> <td>ad una società di revisione iscritta nel Registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>ad una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale³⁷ e iscritta nel Registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze</td> </tr> </table> <p>La revisione legale può essere attribuita all'organo di controllo, ma in questo caso, i suoi componenti devono essere tutti revisori legali iscritti nel citato registro³⁸.</p> <p>Il CTS non indica le funzioni del Revisore, in quanto esse sono previste dalla normativa generale in materia³⁹.</p> <p> Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, così come non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, ne può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione.</p>	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale	1.100.000,00 euro	Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate	2.200.000,00 euro	Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	12 unità	1)	ad una società di revisione iscritta nel Registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze	2)	ad una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale ³⁷ e iscritta nel Registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze
Totale dell'attivo dello stato patrimoniale	1.100.000,00 euro										
Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate	2.200.000,00 euro										
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	12 unità										
1)	ad una società di revisione iscritta nel Registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze										
2)	ad una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale ³⁷ e iscritta nel Registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze										
<p>RAPPORTI TRA ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI</p>	<p>È opportuno che tra l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale si attivi un flusso di informazioni regolare, specifico e tempestivo, al fine di scambiare reciprocamente le risultanze delle verifiche svolte nell'ambito delle rispettive competenze.</p>										
<p>NOTA MINISTERIALE N. 14432/2023: ATTIVAZIONE OBBLIGHI DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO E</p>	<p>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha recentemente diffuso una nota⁴⁰, molto tempo dopo i primi chiarimenti⁴¹, e ha risposto ad alcuni quesiti in merito alla nomina dell'organo di controllo e di revisione di:</p>										

³⁶ Ai sensi dell'art. 10 del CTS.

³⁷ Come previsto dal codice civile e dalle disposizioni del D.lgs. 39/2010.

³⁸ Ai sensi dell'art. 30 CTS.

³⁹ In particolare, dal citato D.lgs. 39/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

⁴⁰ [nota direttoriale n.14432 del 22.12.2023](#) avente ad oggetto "Artt. 30 e 31 Codice del Terzo settore. Attivazione obblighi di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale. Ulteriori chiarimenti".

⁴¹ Che erano stati dati con la [nota n. 11560 del 02.11.2020](#).



**DEL REVISORE
LEGALE**

- | | |
|-----------|---|
| 1) | enti iscritti al RUNTS a seguito di <i>trasmigrazione</i> (Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale), dai cui bilanci 2021 e 2022 è emerso il superamento di almeno due dei citati limiti dimensionali per due anni consecutivi ⁴² |
| 2) | enti, precedentemente non assoggettati al regime del Codice del Terzo Settore in qualità di ETS in via transitoria ⁴³ , per i quali, dagli ultimi due bilanci allegati all'istanza di iscrizione al RUNTS , risulti il superamento delle suddette soglie dimensionali |

Nel primo caso, il Ministero ritiene che gli Uffici del RUNTS debbano richiedere ai predetti enti di procedere senza indugio alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale e alla conseguente comunicazione delle generalità del soggetto o dei soggetti nominati attraverso l'apposito portale.



Il **mancato adeguamento senza valida giustificazione**, a fronte della richiesta dell'ufficio – **che assegnerà a tal fine un congruo termine** affinché l'ente regolarizzi la propria posizione – potrà essere considerato ai fini dell'adozione di un **eventuale provvedimento di cancellazione**.

Per gli enti di cui alla seconda ipotesi, l'**obbligo sorge non appena iscritti al RUNTS e per effetto dell'iscrizione**, fermo restando che potranno volontariamente costituire l'organo di controllo o incaricare i revisori legali anche prima del perfezionamento dell'iscrizione o individuare gli incaricati subordinando gli effetti della costituzione e dell'accettazione dell'incarico all'effettiva iscrizione.

A seguito dell'**iscrizione**, l'**ufficio** potrà quindi richiedere nei casi suddetti, all'ente che non abbia provveduto prima, di **nominare l'organo di controllo** e/o il revisore, assegnando a tal fine un **congruo termine**, nonché di integrare le informazioni sul RUNTS. Un'eventuale **persistente inerzia** dell'ente nel provvedere all'adempimento di legge **costituirà presupposto** per l'avvio del procedimento di **cancellazione dal RUNTS**⁴⁴.

⁴² Di cui all'art. 30 e all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

⁴³ Per "ETS in via transitoria" si intendono **ODV, APS e Onlus**, che in assenza dell'operatività del RUNTS erano considerate come enti di Terzo settore ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

⁴⁴ Ai sensi dell'art. 50 del Codice del Terzo Settore e degli artt. 23, comma 1, lettera d) e 24 del D.M. n. 106/2020.



TAX FREE SHOPPING

NUOVA SOGLIA DAL 1° FEBBRAIO

CONDIZIONI E PROCEDURE DA SEGUIRE

INTRODUZIONE

Dal 1° febbraio, entra in vigore la **nuova soglia per gli acquisti tax free**, che **passa da 154,94 a 70,00 euro**.⁴⁵ Si tratta di un'agevolazione che permette ai **viaggiatori residenti o domiciliati fuori dell'Unione Europea** di ottenere **lo sgravio diretto o il rimborso successivo dell'IVA** sui **beni acquistati sul territorio nazionale**, per un importo complessivo (Iva inclusa) superiore ad una certa soglia, a condizione che:

- ◆ gli stessi beni siano destinati all'uso personale o familiare degli acquirenti;
- ◆ e siano trasportati fuori dal territorio doganale comunitario entro il terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio le condizioni previste dalla disciplina Iva⁴⁶ per fruire dello sgravio/rimborso dell'IVA sugli acquisti tax-free e la procedura da seguire per i negozianti e gli acquirenti.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Come funziona** il regime del **Tax Free Shopping**?
2. **Come** deve essere **determinata la soglia di valore** per fruire dello sgravio/rimborso dell'imposta?
3. **Chi** sono i **soggetti** ai quali è applicabile lo sgravio/rimborso dell'imposta?
4. **Quali** sono i **beni acquistabili** che possono fruire dello sgravio/rimborso dell'imposta?
5. **Quale procedura** deve seguire il **cedente** per l'**utilizzo del sistema OTELLO**?
6. **Quali** sono le **modalità di emissione** della **fattura tax free**?

⁴⁵ Modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2024 (art.1 comma 77) nell'ambito di un pacchetto di misure a sostegno del turismo.

⁴⁶ art. 38-quater del D.P.R. 633/72.



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COME FUNZIONA IL REGIME DEL TAX FREE SHOPPING?

R.1. Ai fini IVA è prevista una disciplina di favore per gli acquisti effettuati nel territorio nazionale da parte di **viaggiatori extra-Ue**⁴⁷.

Nel dettaglio, i **privati consumatori domiciliati o residenti** al di fuori dell'Unione Europea possono effettuare **acquisti di beni in Italia** senza pagamento dell'Iva, **a condizione** che:

- ◆ Il **valore dei beni acquistati** comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, per ogni fattura, sia superiore ai 154,94 euro (70,00 euro per i beni acquistati dal 1° febbraio 2024);
- ◆ i **beni** devono essere **destinati all'uso personale o familiare**⁴⁸ del viaggiatore ed essere privi di qualsiasi interesse commerciale e trasportati nei bagagli personali (condizione che comprende sia l'ipotesi di "bagaglio appresso", sia quella di "bagaglio non accompagnato");
- ◆ **sulla fattura** siano riportati la **descrizione della merce**, i **dati anagrafici** del viaggiatore stesso, **gli estremi del passaporto** o altro documento equipollente per comprovare che il viaggiatore è residente o domiciliato fuori dall'UE;
- ◆ **l'uscita dei beni** dal territorio UE avvenga **entro il terzo mese successivo** alla data di emissione della fattura ed è comprovata dal **"visto doganale"**;
- ◆ **la fattura così convalidata** venga **restituita al venditore italiano** entro i **quattro mesi successivi al mese di acquisto**.



A partire **dal 1° febbraio 2024**, il **valore minimo** delle cessioni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE di beni destinati all'uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell'Unione europea che possono essere effettuate senza pagamento dell'IVA, **scende a 70,00 euro**.

La cessione a viaggiatori extracomunitari dei beni descritti **deve essere documentata con fattura in formato elettronico**, tramite le funzionalità informatiche di cui al **sistema OTELLO** (*Online tax refund at exit: light lane optimization*):

- ◆ senza pagamento dell'Iva, salvo successivo versamento della stessa, con regolarizzazione dell'operazione tramite apposita variazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 Dpr n. 633/1972, laddove non sia presentata la documentazione prescritta a comprova dell'uscita dei beni dalla Ue.
- ◆ con pagamento dell'Iva, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera, se sia fornita la prova dell'uscita dei beni dalla Ue nei termini indicati, previa annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti (articolo 25 del Dpr n. 633/1972).

In questa ipotesi, **il cedente può delegare il rimborso dell'imposta ad appositi intermediari**.

D.2. COME DEVE ESSERE DETERMINATA LA SOGLIA DI VALORE PER FRUIRE DELLO SGRAVIO/RIMBORSO DELL'IMPOSTA?

⁴⁷ Art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972


⁴⁸ Con il [principio di diritto n. 25/2019](#), l'Agenzia sottolinea che un acquisto di beni in una quantità sproporzionata rispetto all'uso personale o familiare fa presupporre un utilizzo commerciale degli stessi e, di conseguenza, esclude il beneficio in questione.



R.2. Per **determinare se la nuova soglia** di valore (70,00 euro, IVA inclusa) sia stata **superata** occorre **basarsi sul valore di fattura**.



Il **valore aggregato di diversi beni** può essere usato soltanto **se tutti i beni figurano nella stessa fattura**, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente.



In ogni caso, il valore dei 70,00 euro **può includere molteplici beni compravenduti** tra gli stessi soggetti **ma non può riferirsi a più cessioni**, come le compravendite avvenute in momenti diversi, anche se documentate con una sola fattura⁴⁹.

In sintesi, le compravendite che concorrono alla soglia non possono avvenire in momenti diversi, anche se sono indicate nella medesima fattura.

Esempio

Un viaggiatore giapponese si reca in un negozio di abbigliamento e acquista diversi articoli:

- ◆ un paio di scarpe, ad un prezzo di € 300 (Iva inclusa);
- ◆ un paio di pantaloni, ad un prezzo di € 100 (Iva inclusa).

Nel caso in cui il commerciante si renda disponibile ad applicare lo sgravio / rimborso dell'Iva, indipendentemente dalla modalità, **l'acquisto risulterà interamente agevolabile** se la cessione avviene mediante **emissione di un'unica fattura**.

Nel caso in cui venissero **emesse due distinte fatture**, una per le scarpe ed una per i pantaloni, risulterebbe agevolabile:

- ◆ solo l'acquisto delle scarpe, se effettuato entro il 31.01.2024 (quindi con l'applicazione della vecchia soglia di 154,94 euro);
- ◆ entrambi gli acquisti, se effettuati dal 1° febbraio 2024 (considerando l'applicazione della nuova soglia di 70,00 euro).

D.3. CHI SONO I SOGGETTI AI QUALI È APPLICABILE LO SGRAVIO/RIMBORSO DELL'IMPOSTA?

R.3. Per quanto riguarda l'**ambito soggettivo** del regime, **con riferimento ai soggetti acquirenti**, il beneficio compete a **tutti i soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio comunitario** a condizione che si tratti di:

- ◆ persone fisiche,
- ◆ che effettuano gli acquisti in qualità di "**consumatori privati**" (non siano soggetti passivi d'imposta nel loro Paese).

SOGGETTI ACQUIRENTI	
Soggetti inclusi	Soggetti esclusi dall'agevolazione

⁴⁹ Precisioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con il [principio di diritto n. 8](#) del 16 luglio 2020.



Soggetti stabiliti nei territori esclusi dalla UE ex art. 7 co. 1 lett. a) e b) del D.P.R. 633/1972, come Livigno e Campione d'Italia	Soggetti privati residenti nella Repubblica di San Marino
Cittadini italiani (o di altri Stati membri) domiciliati o residenti in Paesi extra-UE⁵⁰ , non rilevando il criterio della cittadinanza	Soggettivi privati residenti o domiciliati in altro Stato dell'Unione europea
	Soggetti passivi IVA residenti o domiciliati in uno Stato extra-Ue che effettuano l'acquisto nell'ambito di attività d'impresa o professione


Riguardo ai **soggetti cedenti**, la norma **non prevede specifiche limitazioni** (ad es. commercianti al minuto in locali aperti al pubblico), che tuttavia restano soggetti distinti dalla figura dell'intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente (principio di diritto n. 8/E/2020).



La prassi dell'Amministrazione finanziaria ha però evidenziato un'implicita esclusione nel caso della **vendita all'ingrosso**.

La natura stessa della vendita all'ingrosso, che si sostanzia in cessioni di **notevoli quantitativi di merci** a soggetti che esercitano, a loro volta, l'attività commerciale, **non consente infatti l'applicazione della norma in questione**, atteso che la medesima annovera tra le condizioni per la fruibilità dell'esenzione dall'imposta, la **qualità di soggetto privato** del cessionario (R.M. 7.9.1998 n. 126).

In via eccezionale, tuttavia, mantengono la possibilità di accedere al beneficio i **grossisti** che rispettano i seguenti requisiti:



D.4. QUALI SONO I BENI ACQUISTABILI CHE POSSONO FRUIRE DELLO SGRAVIO/RIMBORSO DELL'IMPOSTA?

R.4. Sul piano oggettivo, il regime di favore opera **limitatamente alle cessioni di beni** (fuori, pertanto, le prestazioni di servizi), a condizione che siano rispettate alcune condizioni.



Secondo la Corte di Giustizia Ue, infatti deve trattarsi di **beni destinati all'uso personale** da parte del viaggiatore **o dei suoi familiari**, anche se non viaggiatori.

In questi termini, possono rientrare nel regime in analisi:

- ◆ **beni di piccole dimensioni o acquistati in piccole quantità**, intrinsecamente riferibili all'utilizzo privato della persona acquirente o della sua famiglia (Corte di giustizia Causa C-656/19 del 17.12.2020);

⁵⁰ Legge n. 28/1997



- ◆ **è obbligo del cedente verificare** che i beni acquistati siano destinati all'utilizzo personale o familiare del cedente, sulla base delle risultanze evidenti al momento della cessione (Cassazione n. 28441/2021).

Con riferimento alla **tipologia di beni**, la Circolare del MEF n. 145/E del 10 giugno 1998 ha individuato, in linea di massima, **le seguenti categorie merceologiche**:

CATEGORIE MERCEOLOGICHE AMMISSIBILI (elenco non esaustivo)
◆ Abbigliamento
◆ Calzature
◆ Accessori per autoveicoli
◆ Prodotti alcolici e vitivinicoli
◆ Pelletterie e accessori
◆ Cosmetici
◆ Piccoli mobili, oggetti di arredamento e uso domestico
◆ Oggetti di oreficeria/gioielleria;
◆ Computer ed accessori
◆ Giocattoli
◆ Piccoli mobili, oggetti di arredamento e uso domestico
◆ Apparecchi radiotelevisivi ed accessori
◆ Alimentari
◆ Apparecchi di telefonica
◆ Articoli sportivi
◆ Strumenti ed accessori musicali

D.5. QUALE PROCEDURA DEVE SEGUIRE IL CEDENTE PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA OTELLO?

R.5. Dal 1° settembre 2018, **è obbligatorio emettere le fatture tax free in modalità elettronica** e l'apposizione del visto doganale su tali fatture avviene, nei punti di uscita nazionali, **esclusivamente per via digitale attraverso OTELLO** (*Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization*), **il sistema messo a disposizione dall'Agenzia delle Dogane per digitalizzare il processo di apposizione del "visto doganale" sulla fattura tax free**, al fine di avere diritto allo sgravio diretto o al rimborso successivo dell'IVA gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale da soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE.

Per completare il processo di digitalizzazione e **permettere ai negozi di gestire correttamente anche la fattura elettronica**, l'Agenzia Dogane e Monopoli, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, **ha aggiornato il proprio sistema** passando alla **nuova versione OTELLO 2.0** che garantisce la piena interoperabilità con il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate.

Per accedere a OTELLO è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o della CNS.

Gli utenti accedono al sito istituzionale dell'Agenzia, il Portale Unico Dogane Monopoli (PUDM), autenticandosi attraverso la pagina di login disponibile nella seguente sezione:



- ◆ “Area riservata” -> “Dogane” -> “Accesso per utenti esterni con credenziali”
<https://iampe.adm.gov.it/sam/UI/Login?realm=/adm&goto=https%3A%2F%2Fwww.adm.gov.it%2Fportale%2Flogi>
[n](#)

All'interno del Portale, l'**utente** identificato **può richiedere le autorizzazioni necessarie** ad usufruire dei servizi OTELLO attraverso il Modello Autorizzativo Unico (MAU)⁵¹. In particolare, il **cedente nazionale dovrà scegliere**, attraverso il MAU, le **modalità di dialogo** con il **sistema OTELLO per l'emissione della fattura elettronica**.

Per ulteriori informazioni sull'ottenimento delle credenziali di accesso

[“Modalità di accesso ai servizi”](#) e [“Tutorial”](#).

Il **negoziante** può emettere la fattura tax free elettronica⁵² **in due modi diversi**, utilizzando la modalità System-to-System (S2S) o la modalità User-to-System (U2S):

- ◆ **System-to-System (S2S) - Trasmissione da sistema informativo**

la **trasmissione della fattura** può essere **diretta o indiretta**:

- ✓ Nella **modalità diretta**, il cedente trasmette le fatture tax free ad OTELLO tramite il proprio sistema gestionale che dialoga direttamente con OTELLO (modalità diretta **SYSTEM to SYSTEM-S2S**). In tal caso è necessario per l'operatore economico dotarsi di un apposito software/sistema gestionale in grado di dialogare da sistema a sistema con OTELLO, al fine di trasmettere le fatture tax free e usufruire dei relativi servizi;
- ✓ Nella **modalità indiretta**, il cedente nazionale dialoga con OTELLO **avvalendosi dei servizi di un intermediario OTELLO** che trasmette le fatture tax free ad OTELLO. L'intermediario OTELLO, ottenute le deleghe da parte del cedente nazionale attraverso il MAU, trasmette le fatture tax free ad OTELLO tramite un sistema gestionale che dialoga direttamente con OTELLO.

- ◆ **User-to-System (U2S) - Inserimento manuale della Fattura**

Il venditore trasmette le fatture tax free ad OTELLO tramite l'interfaccia web messa a disposizione dall'Agenzia Dogane e Monopoli attraverso il PUD (*Portale Unico Dogane*) (modalità diretta **USER to SYSTEM-U2S**).

In particolare, il venditore utilizzerà la funzione **“OTELLO – Gestione FTF”**, che permette, già al momento della vendita, la comunicazione elettronica dei dati della FTF emessa. Per maggiori informazioni sull'applicazione web, consultare l'[Assistenza online](#).

Abbiamo detto che il negoziante che decide di non trasmettere in proprio i dati delle FTF ad OTELLO può servirsi di un **Intermediario OTELLO**. Si tratta, delle cosiddette **società “Tax Free”** che:

- ◆ hanno titolo a **rimborsare l'IVA al viaggiatore**, contestualmente all'uscita dal territorio doganale dell'Unione Europea
- ◆ e **trasmettono i dati delle fatture Tax Free ad OTELLO 2.0 per conto del cedente** utilizzando un proprio certificato di autenticazione e di firma elettronica qualificata.

⁵¹ Con il MAU è stata introdotta la figura del **“Gestore”**, ovvero la persona fisica a cui l'operatore economico (nel caso specifico, il cedente nazionale) - che ha titolo ad utilizzare i servizi digitali - conferisce delega per l'attribuzione e la gestione delle autorizzazioni.

⁵² Per l'emissione delle fatture elettroniche l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un programma che si chiama OTELLO 2.0, in particolare con la **Determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 22 maggio 2018, n. 54088** sono state stabilite le modalità attuative per la fatturazione elettronica delle operazioni di tax free shopping.



Il servizio reso dai citati intermediari comporta il pagamento di un corrispettivo che dette società detraggono direttamente dall'ammontare dell'IVA rimborsata al viaggiatore straniero.

Si rammenta che il **rimborso dell'IVA non viene mai effettuato dagli Uffici doganali.**



In caso di apposizione del **visto doganale in un punto di uscita nazionale**, la **prova dell'uscita** delle merci, necessaria ai fini dell'agevolazione, non è più fornita dal timbro apposto sul documento fiscale da parte della dogana di uscita, **ma dal codice di visto digitale univoco generato da OTELLO 2.0 e riportato sulla fattura tax free.**

In caso di **uscita** dal territorio doganale dell'Unione Europea **attraverso un altro Stato membro**, la **prova di uscita** delle merci è fornita dalla **dogana estera secondo** le modalità vigenti in tale Stato membro.

Esempio

Il signor Morgan ha acquistato un bene in Italia, prosegue il proprio viaggio in Spagna e da là rientra negli Stati Uniti: la prova di uscita dei beni dal territorio UE deve essere data dalla **dogana estera secondo le modalità vigenti in Spagna.**

I **viaggiatori** che hanno acquistato beni in Italia e fatto richiesta del visto digitale presso un punto di uscita nazionale, **possono verificare in tempo reale** lo stato di apposizione del visto digitale, visitando il sito istituzionale dell'Agenzia Dogane Monopoli / sezione OTELLO "[Consultazione fatture on line](#)".

È possibile, infatti, verificare lo **stato di apposizione del visto** inserendo il codice di richiesta della fattura o, in alternativa, determinati parametri di ricerca (e.g. codice visto elettronico doganale, numero fattura, barcode).

Tramite la medesima funzione di ricerca, i **negozianti** che hanno emesso fatture **tax-free in modalità elettronica**, possono verificare lo stato di apposizione del visto digitale e ottenere, in tempo reale, la prova dell'uscita dal territorio nazionale dei beni venduti al viaggiatore.

D.6. QUALI SONO LE MODALITÀ DI EMISSIONE DELLA FATTURA TAX FREE?

R.6. Al fine di ottenere le agevolazioni fiscali previste per il Tax-Free shopping, il viaggiatore è tenuto ad attenersi a una serie di formalità, a partire dall'acquisto dei beni dal negoziante.

Al momento dell'acquisto dei beni, il viaggiatore deve innanzitutto **esibire il proprio passaporto**, le cui informazioni devono essere **correttamente riportate nella fattura tax-free.**

Una volta emessa la fattura tax-free in modalità **elettronica**, **OTELLO genera un codice di richiesta.**

Il viaggiatore deve assicurarsi che **tale codice sia correttamente indicato sulla copia della fattura**, in quanto attesta che la stessa è stata correttamente trasmessa a OTELLO, e che tutte le informazioni riportate dal negoziante siano corrette, in particolare gli estremi del documento di riconoscimento.

Operativamente, il viaggiatore residente o domiciliato fuori dall'unione europea può acquistare in Italia beni destinati all'uso familiare o personale **senza il pagamento dell'IVA secondo due diverse**



modalità, ossia:

sgravio effettuato direttamente all'acquisto
mediante rimborso

IPOTESI 1 – SGRAVIO ALL'ACQUISTO

In questo caso il **negoziante emette la fattura senza applicazione dell'IVA** indicando nel documento, tra l'altro:

- ◆ **il titolo di non imponibilità** ed eventualmente la norma di riferimento. La dicitura da inserire in fattura sarà "**non imponibile art-38-ter D.P.R. n. 633/1972**";
- ◆ **gli estremi del passaporto** o di altro documento equipollente che attesti il domicilio o la residenza dell'acquirente al di fuori dell'UE.

Il documento andrà poi **annotato nel registro delle vendite** o nel registro dei corrispettivi, distintamente dalle altre operazioni.



La **fattura vistata** dalla **dogana** di uscita dovrà essere **restituita al venditore entro il mese successivo** all'uscita dei beni dal territorio comunitario. Se ciò **non accade**, il **venditore** è tenuto a operare la **variazione in aumento** dell'imposta⁵³, **emettendo una nota di variazione**.

Si evidenzia che la nota di variazione deve essere emessa tramite il sistema OTELLO 2.0 e **non può essere "cumulativa"**⁵⁴.

In caso di **mancata regolarizzazione**, il commerciante è soggetto alla **sanzione** amministrativa **dal 50% al 100% dell'IVA** non versata⁵⁵.

IPOTESI 2 – RIMBORSO DELL'IVA

In questo caso il negoziante emette **fattura con IVA al viaggiatore**.

Il **cessionario "anticipa"** quindi l'**imposta**, salvo richiederne il rimborso, direttamente al **cedente** oppure tramite una **società specializzata**, a condizione di **dimostrare l'uscita** dei beni dal **territorio comunitario** entro i **termini** previsti, ottenendo il rilascio del **visto di uscita**.

Nel dettaglio, l'**acquirente**:

1)	trasporta i beni fuori dalla UE entro tre mesi dall'effettuazione dell'acquisto
2)	entro il mese successivo, restituisce al venditore l'esemplare della fattura con il visto della dogana di uscita

Il cedente:

- ◆ **se riceve la fattura con il visto di uscita entro il quarto mese** successivo alla vendita provvede al **rimborso dell'imposta**,
- ◆ **recupera l'IVA con specifica annotazione** sul registro degli acquisti, non essendo necessaria l'emissione di un documento autonomo⁵⁶.

⁵³ ex art. 26 del D.P.R. 633/1972.

⁵⁴ [risoluzione n. 58/E del 11.06.2019](#).

⁵⁵ art. 7, comma 2 del D.lgs. 471/1997.

⁵⁶ [risoluzione 65/E del 10.07.2019](#).





Si tratta della **modalità** sicuramente **più prudente** per il **cedente**, che evita il **rischio** di **pagare l'IVA** in caso di **mancata uscita** del bene acquistato dall'**UE**.



PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 11806 del 19 gennaio 2024](#)

Predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle **bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione annuale dell'IVA** di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ulteriore estensione del periodo sperimentale stabilito con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 183994 dell'8 luglio 2021.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 7/E del 24 gennaio 2024](#)

Istituiti i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana dalla n. 11 del 22.01.2024 alla n. 19 del 26.01.2024**, consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

✓ [Risposte alle istanze di interpello di GENNAIO 2024](#)



LO SCADENZARIO DAL 26.01.2024 AL 09.02.2024

Mercoledì 31 gennaio 2024

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di dicembre**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Mercoledì 31 gennaio 2024

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ([Modello INTRA 12](#)), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Mercoledì 31 gennaio 2024

I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione "Ue" o "non Ue" devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, l'invio **della dichiarazione Iva OSS** che contiene **le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del quarto trimestre 2023**, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione





provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale "OSS UE" o "OSS non UE".

È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.

Mercoledì **31 gennaio 2024**

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I Titolari di redditi di lavoro dipendente indicati all'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all'art. 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) ed l) del D.P.R. n. 917/1986, devono versare, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, **la parte residua non trattenuta dal sostituto entro la fine dell'anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte**, maggiorata dell'interesse **dello 0,40%** mensile, considerando anche il mese di gennaio.

Il versamento è effettuato utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I soggetti proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza



superiore a 185 Kw con bollo scadente a dicembre 2023 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Il versamento è effettuato mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2023 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto). Il versamento va effettuato presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell'A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto, oppure online sul sito dell'A.C.I., attraverso l'home banking del proprio istituto di credito o tramite l'app IO.

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I soggetti tenuti al pagamento delle tasse annuali sulle Concessioni Governative devono versare, con Modello F23 presso Banche, Agenzie postali o Agenti della riscossione o bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali, le tasse annuali sulle Concessioni Governative.

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato **per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture** emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al **versamento dell'unica rata (o della rata trimestrale o semestrale) del canone RAI.**

È possibile, infatti, pagare il canone per il **rinnovo** dell'abbonamento tv con le seguenti modalità:

- ◆ **in un'unica soluzione annuale**, entro il 31 gennaio (90,00 euro)
- ◆ in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (di 45,94 euro ciascuna)



- ◆ in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (di 23,93 euro ciascuna).

Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all'home banking del proprio istituto di credito, mentre i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo:

- ◆ TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato)
- ◆ o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).

N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.

Mercoledì **31 gennaio 2024**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/01/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2024**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale devono presentare la "dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale" contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nel 2023, distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti in tale periodo, esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente o avvalendosi di intermediari abilitati, utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito delle Entrate.

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I possessori di reddito dominicale e agrario devono presentare la denuncia annuale delle variazioni dei



redditi dominicale e agrario dei terreni verificatisi nel 2023 utilizzando il [software Docte 2.0](#) oppure presentando la "[dichiarazione variazioni della coltura](#)".

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I cittadini che **non detengono un apparecchio televisivo** e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale devono presentare la [dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo](#), per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.

N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

Per ottenere l'esonero dal pagamento del canone Tv occorre **riconfermare ogni anno** di non possedere la televisione **ripresentando la dichiarazione sostitutiva** completa del "quadro A".

[La dichiarazione sostitutiva di non detenzione](#), per avere effetto per l'**intero anno**, deve essere **presentata a partire dal 1° luglio dell'anno precedente ed entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento**.

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata:

- ♦ tramite l'[applicazione web](#) disponibile nell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Fisconline o *Entratel*. Questa applicazione web consente di compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun *software*
- ♦ tramite raccomandata senza busta, all'indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio canone Tv – Casella postale 22 - 10121 Torino. In questo caso occorre allegare un valido documento di riconoscimento





- ◆ trasmettendo la dichiarazione tramite posta elettronica certificata, purché sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo Pec cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
- ◆ tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera).

Mercoledì **31 gennaio 2024**

I soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di "programmi culturali" nei settori dei beni culturali e dello spettacolo devono inviare la Comunicazione al MIBACT e al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate delle proprie generalità comprensive dei dati fiscali, dei **dati relativi all'ammontare delle erogazioni effettuate nell'anno d'imposta 2023** e dei dati relativi ai soggetti beneficiari di tali erogazioni. L'invio è effettuato esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline.

Mercoledì **31 gennaio 2024**

Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (Dicembre 2023)**, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

